Spedizione in abbonamento postale | Anno 92° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 5 febbraio 1951 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 6 marzo 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 156

MEDAGLIA DI BRONZO

BARTOLE Attilio fu Antonio e fu Viazzoli Maria, da Pola, classe 1906, partigiano combattente. — Tenace assertore della lotta per la libertà, si distingueva per alta capacità nel campo organizzativo ed informativo e per ferma e coraggiosa decisione dimostrata in difficili circostanze. Ricopriva cariche di responsabilità e di comando nel movimento di liberazione del Modenese. — *Zona di Modena, settembre 1943-aprile 1945.*

BONO Giuseppe di Maurizio e di Andreia Giovanna, da Cuneo, classe 1922, partigiano combattente. — Combattente della guerra partigiana, in una situazione particolarmente difficile, si offriva di presidiare con pochi compagni una posizione di retroguardia. Con fiera decisione e tenace valore, fronteggiava per lungo tempo furiosi attacchi di preponderanti forze nemiche coprendo, così, la ritirata della propria formazione. — *Costigliole d'Asti, 26 marzo 1945.*

(5422)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. *1130*.
Distacco della frazione Gherba dal comune di Cisterna, in provincia di Asti, e sua aggregazione al comune di Ferrere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 29 aprile 1927, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione di Gherba, rappresentante oltre la metà del carico tributario in quella applicato, ha chiesto che la frazione stessa sia distaccata dal comune di Cisterna ed aggregata a quello limitrofo di Ferrere, in provincia di Asti;

Visto il parere favorevole del Consiglio comunale di Ferrere e quello del comune di Cisterna manifestati rispettivamente con atti 1° maggio e 1° giugno 1947;

Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Asti, con deliberazioni 27 agosto 1947 e 13 maggio 1949, sia in merito al distacco, sia sul progetto di delimitazione territoriale concordato fra i Comuni interessati;

Udito il parere del Consiglio di Stato in data 11 aprile 1950;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Gherba è distaccata dal comune di Cisterna, in provincia di Asti, ed aggregata a quello di Ferrere, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Asti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con proprio decreto, alla separazione patrimoniale ed al reparto delle attività e passività fra i Comuni suddetti in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1950

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 78. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950, n. 1131.

Modificazione del 1° comma degli articoli 1 e 3 dello statuto del Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di esso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 1024, con il quale il Consorzio interprovinciale delle coooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei delegati del Consorzio predetto, in data 29 maggio 1950, con la quale si modificano gli articoli 1 e 3 dello statuto, soltanto nella parte che riguarda il comma 1°;

Vista l'istanza in data 6 giugno 1950, con la quale l'ente citato chiede l'approvazione delle modificazioni stesse;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 10 ottobre 1950 a termini dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la modificazione del 1° comma degli articoli 1 e 3 dello statuto del Consorzio interprovinciale delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Bologna, deliberata dall'assemblea dei delegati nella seduta del 29 maggio 1950, il cui testo è del seguente tenore:

Art. 1, comma 1°. — E' costituito con sede in Bologna, un consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro con la denominazione « Consorzio Emiliano-Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro ».

Art. 3, comma 1°. — Il Consorzio si propone senza finalità speculative:

a) di assumere da Enti pubblici ed eventualmente anche da privati appalti di lavori edili, stradali, ferroviari, idraulici, di bonifica e impianti elettrici, ponti, gallerie, cemento armato, fognature, nonchè carico, scarico e falegnameria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

MARAZZA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 58. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1950, n. 1132.

Soppressione del terzo posto di notaio nel comune di Gubbio del distretto notarile di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il terzo posto di notaio nel comune di Gubbio, del distretto notarile di Perugia;

Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Perugia;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato ad interim per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che il terzo posto di notaio nel comune di Gubbio, del distretto notarile di Perugia, è soppresso a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1950

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1951
Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 71. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1950, n. **1133.**

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare un legato.

N. 1133. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 200.000 disposto in suo favore dal defunto professore Cesare Pezzi, con testamento olografo pubblicato in data 16 agosto 1945, per l'istituzione di una borsa di studio biennale a favore di laureati in medicina e chirurgia dell'Università medesima, quale contributo per frequentare corsi di cardiologia in una Università straniera.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950, n. **1134.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale religiosa femminile « Santa Lucia », con sede in Marino (Roma).

N. 1134. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Associazione laicale religiosa femminile « Santa Lucia », con sede in Marino (Roma), e viene approvato lo statuto organico dell'ente e lo stesso viene autorizzato ad accettare la donazione disposta da Rosi Beatrice ed altre consistente in uno stabile con terreno annesso situato in comune di Marino, contrada « Crocifisso », e valutato L. 830.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. **1135.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'Azienda tramviaria municipale di Milano.

N. 1135. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, viene approvato il nuovo statuto della Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'Azienda tramviaria municipale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1950, n. **1136.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Gerlando, in Linosa (Agrigento).

N. 1136. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 24 novembre 1947, relativo all'elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Gerlando, in Linosa (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1951, n. **30.**

Accettazione da parte dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, della donazione di un'area di terreno da parte del comune di Parma.

N. 30. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, piazza Adriana n. 3, viene autorizzata ad accettare la donazione di un'area di terreno, per la costruzione di alloggi ai propri associati, disposta in suo favore dal comune di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950.

Rinnovazione ed aumento del contributo a favore del Consorzio provinciale rimboschimenti di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1068, relativo alla costituzione, per la durata di un decennio, del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Pescara per i lavori di rimboschimento di terreni vincolati nella Provincia medesima, col quale venne fissato in L. 15.000 annue il concorso dello Stato per l'esecuzione di tali lavori, restando a carico della Provincia un eguale contributo di L. 15.000, a decorrere dall'esercizio 1930-1931 fino a tutto l'esercizio 1939-1940;

Visto il regio decreto 3 dicembre 1931, n. 1610, col quale il contributo annuo dello Stato fu elevato, per la durata di nove anni a decorrere dall'esercizio 1931-1932 a tutto l'esercizio 1939-1940 fino alla somma di L. 30.000 annue, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata;

Visto il regio decreto 4 marzo 1940, n. 195, col quale il suddetto contributo statale venne ulteriormente aumentato da L. 30.000 a L. 40.000, a decorrere dall'esercizio 1940-1941 fino a tutto l'esercizio 1949-1950, restando a carico della Provincia eguale contributo di lire 40.000 annue;

Vista la deliberazione n. 2478 dell'8 giugno 1949, dell'Amministrazione provinciale di Pescara, con la quale viene chiesta la rinnovazione del Consorzio, per la durata di anni dieci, a decorrere dall'esercizio 1950-1951, con un contributo annuo di L. 100.000;

Visto il decreto interministeriale in data 15 maggio 1950, col quale la delibera di cui sopra viene approvata dal Ministero dell'interno, di concerto col tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Il Consorzio provinciale rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Pescara, costituito con regio decreto 10 luglio 1930, n. 1068, è rinnovato, per la durata di anni dieci, a decorrere dall'esercizio 1950-1951 con un contributo statale annuo di L. 100.000 (centomila) ed altrettanto a carico della provincia di Pescara.

Detto contributo annuo per l'esercizio 1950-1951 sarà prelevato sul cap. 60 del bilancio passivo del Ministero

dell'agricoltura e foreste dell'esercizio 1950-1951, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1950
Registro Az. di Stato for. dem. n. 1, foglio n. 347. — FLAMMIA

(350)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale rimboschimenti di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 febbraio 1898, n. 93, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Genova di promuovere, col concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che per la loro natura influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che col detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse nella metà della spesa per i lavori suindicati e sino alla somma di L. 15.000, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1313, col quale il concorso dello Stato per i lavori citati veniva portato a L. 30.000 annue, in corrispondenza di eguale contributo a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 6 marzo 1927, n. 375, col quale il suddetto contributo statale veniva ulteriormente aumentato sino alla somma di L. 45.000 a decorrere dall'esercizio 1926-1927, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia;

Vista la delibera n. 91 del 23 febbraio 1950, della Deputazione provinciale di Genova, mediante la quale il contributo al Consorzio viene elevato sino a L. 100.000 a decorrere dal 1° maggio 1950;

Visto il decreto interministeriale n. 15.200 del 25 maggio 1950, col quale la dianzi citata delibera viene approvata dal Ministero dell'interno, di concerto col tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Genova, stabilito in L. 45.000 annue col regio decreto 6 marzo 1927, n. 375, è aumentato, a decorrere dall'esercizio 1949-1950 fino a lire 100.000 (centomila) annue, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Genova di corrispondere al Consorzio la medesima quota annua.

Detto contributo annuo, per gli esercizi 1949-1950 e 1950-1951, sarà prelevato sul cap. 60 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 1950-1951, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1950
Registro Az. di Stato for. dem. n. 1, foglio n. 344. — FLAMMIA

(352)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1950.

Costituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il quadriennio 1950-54.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, relativi alla composizione ed alla nomina dei membri del Consiglio d'amministrazione e del presidente dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

Ritenuto che sono scaduti di carica, per compiuto quadriennio, il presidente ed il Consiglio d'amministrazione anzidetti, nominati con regio decreto 30 maggio 1946;

Ritenuta la necessità di far luogo alle nuove nomine;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, sulla nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito nazionale fascista;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, pel quadriennio 1950-1954 è ricostituito come appresso:

Cantaluppi generale di Divisione nella riserva Gaetano: presidente;

Gnocchi don Carlo, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Saporiti dott. Rodolfo, designato dal Ministero dell'interno;

Franchini dott. Augusto, designato dal Ministero del tesoro;

Mascardi ing. Giacomo, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vitale rag. Clemente, Cosentini avv. Agostino, Scognamiglio avv. Pietro, designati dall'Associazione fra mutilati ed invalidi di guerra.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1951
Registro Presidenza n. 45, foglio n. 18. — FERRARI

(487)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1950.

Parificazione gerarchica del personale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo con i dipendenti statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto conto anche delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto, dal 1° ottobre 1945, ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del terzo comma del citato art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo, per stipendio, o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita o per altri assegni fissi di carattere generale anche se temporanei, risultante per il personale degli enti ed istituti suindicati, dalla applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere di oltre il 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita fruiti in attuazione dello stesso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado o categoria cui il personale degli enti ed istituti medesimi può essere parificato in relazione alla importanza dell'Ente cui appartiene o alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli enti ed istituti di cui sopra, non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministero competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che l'ordinamento dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cuneo non stabilisce la predetta parificazione, e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Atteso che il personale dell'Ente summenzionato è tuttora sprovvisto di regolamento organico, e che, pertanto, non rivestendo il relativo rapporto di impiego carattere di stabilità, il personale medesimo deve essere assimilato, agli effetti dell'anzidetta parificazione, al personale statale non di ruolo;

Viste le proposte all'uopo formulate dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto dell'art. 51 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1939, n. 1165, alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione, con le norme ed alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite, al personale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinata come appresso:

Personale dell'Ente Qualifiche	Personale statale non di ruolo Categoria
1) n. 1 impiegato in possesso di diploma di scuola media di 2° grado, addetto a funzioni esecutive	Categoria II
2) n. 1 impiegato in possesso di diploma di scuola media di 1° grado addetto ai servizi di copia	» III

Roma, addì 1° luglio 1950

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(430)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1950.

Variazione al decreto Ministeriale 28 giugno 1949 (« Gazzetta Ufficiale » n. 249 del 28 ottobre 1949) relativo alla concessione della garanzia generale di cambio da parte dello Stato per le operazioni finanziarie ai sensi dei decreti legislativi 11 settembre 1947, n. 891 e 7 maggio 1948, n. 927.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, relativo all'apertura di un credito di 100 milioni di dollari da parte degli Stati Uniti d'America e della Export-Import Bank e relative operazioni finanziarie da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, portante aumento fino a dollari 200 milioni del limite dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891;

Vista la convenzione stipulata il 4 dicembre 1947 fra i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e il presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, approvata con decreto Ministeriale, n. 118900, del 22 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 1948, registro Tesoro n. 1, foglio numero 173;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 28 giugno 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 28 ottobre 1949, relativo alla concessione della garanzia generale di cambio da parte dello Stato sulle quote di finanziamento a valere sul suaccennato credito accordato dall'Export-Import Bank di Washington ed utilizzate per l'acquisto e l'esportazione in Italia di prodotti U.S.A., con il quale venivano stabiliti i termini fino al 31 dicembre 1949 per la presentazione delle richieste del beneficio suddetto da parte delle aziende interessate;

Ritenuto che, in seguito alle convenzioni stipulate il 30 agosto 1949 fra la Repubblica Italiana, l'Istituto Mobiliare Italiano e l'Export-Import Bank di Washington, approvate e rese esecutive con decreti Ministeriali 20 ottobre 1949, registrati alla Corte dei conti

in data 8 novembre 1949, registro n. 15 Tesoro, fogli numeri 28 e 29, che propongono il termine di utilizzo o di scadenza delle anticipazioni a valere sulla suddetta apertura di credito fino al 30 giugno 1950, occorre prorogare anche il termine per la presentazione delle menzionate richieste di garanzia di cambio;

Sentito il Comitato di cui all'art. 15 del citato decreto legislativo n. 891;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale 28 giugno 1949 viene sostituito dal seguente:

Le aziende beneficiarie di finanziamenti loro accordati dall'Istituto Mobiliare Italiano a valere sui sopracitati crediti concessi dalla Export-Import Bank, qualora vogliano usufruire del beneficio suddetto di garanzia di cambio, devono avanzare richiesta non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1950

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1950
Registro Tesoro n. 12, *foglio n.* 225. — AMATO

(371)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1950.

Parificazione gerarchica del personale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia con i dipendenti statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto conto anche delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto, dal 1° ottobre 1945, ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del terzo comma del citato art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo, per stipendio, o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita o per altri assegni fissi di carattere generale anche se temporanei, risultante per il personale degli enti ed istituti suindicati, dalla applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere di oltre il 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita fruito in attuazione dello stesso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado o categoria cui il personale degli enti ed istituti medesimi può essere parificato in relazione alla importanza dell'Ente cui appartiene o alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli enti ed istituti di cui sopra, non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministero competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che l'ordinamento dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia non stabilisce la predetta parificazione, e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Atteso che il personale dell'Ente summenzionato è tuttora sprovvisto di regolamento organico, e che, pertanto, non rivestendo il relativo rapporto di impiego carattere di stabilità, il personale medesimo andrebbe assimilato, agli effetti dell'anzidetta parificazione, al personale statale non di ruolo;

Considerato, tuttavia, che per il personale dell'Ente predetto, preposto a talune funzioni di carattere direttivo, ricorrono circostanze che giustificano, ai sensi della circolare n. 100600 in data 15 gennaio 1946 del Ministero del tesoro contenente norme per l'applicazione del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 di adottare, in linea eccezionale, particolari riferimenti parificativi con la gerarchia dei dipendenti statali di ruolo;

Viste le proposte all'uopo formulate dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto dell'art. 51 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1939, n. 1165, alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione, con le norme ed alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite, al personale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinata come appresso:

Personale dell'Ente Qualifiche	Personale statale di ruolo Grado
1) Direttore	grado VII A
	Personale statale non di ruolo Categoria
2) Personale provvisto di diploma di scuola media di 1 grado e personale addetto ai servizi di copia	3ª Cat.
3) Salariati temporanei	3ª Cat. Com.

Roma, addì 1° agosto 1950

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(431)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1950.

Parificazione gerarchica del personale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari con i dipendenti statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, i quali non siano tuttora vincolati alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto anche conto delle rispettive disponibilità di bilancio, ai propri personali i miglioramenti economici concessi con il decreto legislativo luogotenenziale suddetto, dal 1° ottobre 1945, ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto del terzo comma del citato art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo, per stipendio, o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita, o per altri assegni fissi di carattere generale anche se temporanei, risultante per il personale degli enti ed istituti suindicati, dalla applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere di oltre il 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita fruito in attuazione dello stesso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado o categoria cui il personale degli enti ed istituti medesimi può essere parificato in relazione alla importanza dell'Ente cui appartiene o alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo stesso, qualora gli ordinamenti dei singoli enti ed istituti di cui sopra, non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministero competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che l'ordinamento dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari non stabilisce la predetta parificazione, e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Visto il regolamento organico del personale dell'Ente suindicato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 12 agosto 1940, ed approvato dal Consiglio nazionale con lettera n. 9687 del 20 novembre 1940;

Viste le proposte all'uopo formulate dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto dell'art. 51 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1939, n. 1165, alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione, con le norme ed alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite, al personale dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Cagliari dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinata come appresso:

Personale di ruolo dell'Ente Qualifiche	Personale di ruolo dello Stato Grado	Gruppo
1) Direttore segretario	IX	A
2) Ingegnere	X	A
3) Vice Segretario	XI	B
4) Ragioniere	XI	B
5) Geometra	XI	B
6) Economo	XIII	C
7) Assistente	XIII	C
8) Applicato	XIII	C
9) Dattilografa	XIII	C
Personale subalterno		
1) Usciere	Usciere	
2) Fattorino	Inserviente	

	Personale non di ruolo dello Stato Categoria
1) Personale provvisto di diploma di laurea addetto a funzioni tecniche	Categ. I lett. *a*)
2) Personale provvisto di diploma di laurea addetto a funzioni esecutive	Categ. I lett. *b*)
3) Personale in possesso di diploma di scuola media di II grado addetto a funzioni esecutive	Categ. II
4) Personale in possesso di diploma di scuola media di I grado e personale addetto ai servizi di copia	Categ. III
5) Personale subalterno e di fatica	Categ. IV

Roma, addì 1° agosto 1950

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(432)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1950.

Caratteristiche tecniche e validità dei francobolli celebrativi della V Conferenza generale U.N.E.S.C.O.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 30 luglio 1950, n. 755, col quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi della V Conferenza della organizzazione Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.);

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo della V Conferenza generale U.N.E.S.C.O., del valore di L. 20, è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata, nel formato stampa di mm. 37 × 21 e formato carta di mm. 40 × 24.

La filigrana in chiaro è costituita dal segno cabalistico della ruota della fortuna, disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta del francobollo racchiude in una cornicetta lineare la riproduzione della facciata del Palazzo Pitti di Firenze, sede della conferenza dell'U.N.E.S.C.O.

In alto a sinistra vi è la leggenda e il valore « Poste Italiane » « lire 20 », in basso in un rettangolo con sviluppo orizzontale del francobollo, su fondo nero, vi sono le seguenti leggende: al centro « U.N.E.S.C.O. » a sinistra, « V Conferenza generale »; a destra « Firenze - Maggio-Giugno 1950 ».

Il francobollo è stampato in colore verde.

Art. 2.

Il francobollo della V Conferenza generale U.N.E.S.C.O. del valore di L. 55, è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 37 × 21 e formato carta di mm. 40 × 24.

La filigrana in chiaro è costituita dal segno cabalistico della ruota della fortuna disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta sul francobollo riproduce al centro, racchiusa in una cornicetta lineare, la statua del Perseo di Benvenuto Cellini, su fondo a mezza tinta, sul lato sinistro, posta in senso verticale, vi è la leggenda « Poste Italiane », a destra il valore « Lire 55 » in carattere nero; in basso, in un rettangolo a fondo nero, vi è al centro la leggenda grande « U.N.E.S.C.O. » in carattere bianco e in un altro rettangolo, che si sviluppa in tutto il senso orizzontale, vi è la leggenda, in carattere chiaro su fondo nero, « V Conferenza generale Firenze Maggio-Giugno 1950 ».

Il francobollo è stampato in colore blù caldo.

Art. 3.

I francobolli di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1950 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1951.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1950

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 2, *foglio n.* 249. — MANZELLA

(479)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1950.

Caratteristiche tecniche e validità dei francobolli celebrativi della Conferenza internazionale di radiodiffusione ad alte frequenze.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 30 luglio 1950, n. 748, col quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi della Conferenza internazionale di radiodiffusione ed alte frequenze;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi della Conferenza internazionale di radiodiffusione ad alte frequenze sono stampati nei valori di L. 20 e 55 in rotocalco su carta bianca filigranata, nel formato stampa di mm. 37 × 21 e formato carta di mm. 40 × 24.

La filigrana in chiaro è costituita dal segno cabalistico della ruota della fortuna, disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta è costituita da una antenna radio con i circoli simbolici delle radio-onde; avanti ad essa è il monumento a Cristoforo Colombo ed a sinistra ed a destra vi sono rispettivamente il Palazzo della Signoria di Firenze ed il Castello di Rapallo. Nel cielo, a destra, è posto il valore: « L. 20 » e « L. 55 ».

Sopra la vignetta è posta in nero la dicitura «Poste Italiane » e sotto, in carattere bianco su fondo nero, vi sono le leggende: « Conferenza internazionale radio diffusione alte frequenze Firenze 1950 Rapallo ».

I francobolli sono stampati nei seguenti colori:
L. 20 viola scuro;
L. 55 blù caldo.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1950 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1951.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1950

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1951
Registro Ufficio riscontro poste n. 2, *foglio n.* 246. — MANZELLA

(476)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1951.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa udinese, con sede in Udine, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Lestizza, Pagnacco, Pasian di Prato, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Castions di Strada, Chiopris Vissone, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Chions, Morsano al Tagliamento e Pravisdomini, in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, numero 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa udinese, con sede in Udine;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa udinese, con sede in Udine, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Lestizza, Pagnacco, Pasian di Prato, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Castions di Strada, Chiopris Vissone, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, Chions, Morsano al Tagliamento e Pravisdomini, in provincia di Udine, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1951

Il Ministro: PELLA

(361)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1951.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « XV Mostra-mercato nazionale dell'artigianato » di Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'ente « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato » di Firenze, pervenuta il 12 dicembre 1950;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Mostra-mercato nazionale dell'artigianato » che avrà luogo a Firenze dal 3 al 24 maggio 1951, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 6 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 26 gennaio 1951

Il Ministro: TOGNI

(465)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1951.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nel « XXXIII Salone internazionale dell'automobile » di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente del Comitato organizzatore del « XXXIII Salone internazionale dell'automobile », pervenuta in data 20 settembre 1950;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXIII Salone internazionale dell'automobile » che avrà luogo in Torino dal 4 al 15 aprile 1951, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 26 gennaio 1951

Il Ministro: TOGNI

(464)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 22 gennaio 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alfred P. Dennis, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(439)

In data 22 gennaio 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Henry L. Pitts, Console degli Stati Uniti d'America a Venezia.

(438)

In data 22 gennaio 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Chales S. Reed, 2, Console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(467)

In data 22 gennaio 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Warreb S. Moore, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(468)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 2 ottobre 1950, n. 1389, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1951, registro n. 2 Interno, foglio n. 123, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salerno di un mutuo di L. 82.808.181 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(493)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Donnalucata (Scicli).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 16 gennaio 1951 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 8470,54 sita nella spiaggia di Donnalucata (Scicli) riportata in catasto alla partita 1876, foglio 73, particella 70, del comune di Scicli.

(414)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto Ministeriale 26 maggio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 14 giugno 1950, si stabilisce che, per l'anno 1951, le autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi da poter rilasciare, nelle singole Provincie, a norma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 8 giugno 1949, per autocarri provenienti da altre Provincie, devono essere contenute nel limite massimo del 5 %, calcolato sul totale delle autorizzazioni rilasciate nella Provincia di nuova immatricolazione, per autocarri di portata superiore ai q.li 25, alla data del 31 dicembre 1950.

(492)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Ponte a Signa in comune di Lastra a Signa (Firenze).

Con decreto Ministeriale 30 gennaio 1951, n. 4460, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Ponte a Signa del comune di Lastra a Signa, approvato con decreto Ministeriale 16 febbraio 1949, n. 2969, è stato prorogato fino al 16 febbraio 1955.

(482)

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Sant'Angelo del Pesco (Campobasso)

Con decreto Ministeriale 13 gennaio 1951, n. 162, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Sant'Angelo del Pesco, approvato con decreto Ministeriale 15 gennaio 1949, è stato prorogato fino al 15 gennaio 1955.

(481)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 29

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 febbraio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,85	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,85	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 5 febbraio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,725
Id. 3,50 % 1902	68,50
Id. 3 % lordo	48,80
Id. 5 % 1935	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	73,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,55
Id. 5 % 1936	92,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,95
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 5 febbraio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1959):

Serie e Numero		Ufficio che ha emesso il titolo	Persona che ha denunziato lo smarrimento	Capitale nominale
				Lire
Serie D	124796	Tesoreria provinciale di Brescia . . .	Sbarbari Luigi fu Luigi, domiciliato a Salò (Brescia)	100.000
Id.	124797	Id.	Id.	100.000
Id.	124798	Id.	Id.	100.000
Id.	124799	Id.	Id.	100.000
Id.	125523	Id.	Id.	100.000
Id.	277880	Id.	Id.	100.000

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli provvisori smarriti.

Roma, addì 18 gennaio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	173833	Chiesa parrocchiale di Migliaro frazione di Migliarino (Ferrara)	140 —
P. R. 3,50% (1934)	84151	Sarro Enrichetta fu Francesco, nubile, dom. a Montemiletto (Avellino), vincolata per dote .	812 —
Id.	228272	Sartore Francesco fu Agostino, dom. a Taggia (Imperia) .	409,50
Id.	15541	Lichelli Giovanni, dom. a Venezia . .	255,50
Id.	15540	Lichelli Maddalena di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia	17,50
Id.	15539	Lichelli Mario di Giovanni, minore, ecc., come sopra .	14 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 18 gennaio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(341)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;
Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato.
Al concorso possono partecipare i funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato, di grado non inferiore all'ottavo, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento Presidenziale possono essere esclusi del concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneita e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato col diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati nell'art. 2 del presente decreto.
Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.
Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.
Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostra di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.
Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di Sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della Facoltà giuridica di una Università, membri. E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.
Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla Commissione coll'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Roma, addì 23 gennaio 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1951
Registro Presidenza n. 45, *foglio n.* 19. — FERRARI

(496)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di II classe vacante nel comune di Desio (Milano).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 settembre 1950 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Desio (Milano);
Visto il decreto Ministeriale in data 30 dicembre 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Desio (Milano), nell'ordine come appresso indicato:

1. Urbani Ippolito	punti 97 —	su 132
2. Rosolia Giovanni	» 96,03	»
3. Cantarini Giulio	» 91,86	»
4. Dal Bosco Francesco	» 91,57	»
5. Natale Antonio	» 91,50	»
6. Ferraris Stefano	» 90,79	»
7. Vasta Rosario	» 90,50	»
8. Bisulca Carmelo	» 88,71	»
9. De Cesaris Enrico	» 88,50	»
10. Mona Vito Nicola	» 88 —	»
11. Panza Filomeno Fiore	» 87,61	»
12. Scansetti Giovanni, ex combattente, invalido di guerra	» 87,20	»
13. Chetta Antonino, ex combattente, croce al merito di guerra	» 87,20	»

14. Sala Tenna Giovanni Battista punti 87,02 su 132
15. Succi Cimentini Flobert » 86,58 »
16. Sgro Pietro » 86 — »
17. Caruso Francesco » 85,94 »
18. Pasqualis Marcello » 85,33 »
19. Messina Francesco » 84,60 »
20. Polazzi Tito » 84,33 »
21. Pianigiani Quintilio » 84,08 »
22. Mangano Gaetano » 84 — »
23. Conte Paolo » 83,91 »
24. Macaluso Bartolomeo » 83,83 »
25. Zapponi Agostino » 82,58 »
26. Costanzo Giuseppe » 82,45 »
27. Sorrentini Alfonso » 82,35 »
28. Visconti Lorenzo » 82,21 »
29. De Lisi Leonardo » 82,02 »
30. Eydoux Ermanno » 81,83 »
31. Zappa Agostino » 81,43 »
32. Dal Checco Martino » 80,99 »
33. Grossi Artemio » 80,95 »
34. Cutaia Calogero » 80,70 »
35. Lo Presti Francesco » 80,66 »
36. Pasqualone Giuseppe » 80,50 »
37. Porazzi Angelo » 80,49 »
38. Iacona Giovanni » 80,41 »
39. Tricerri Pietro » 80,36 »
40. Straticò Raffaele » 79,30 »
41. Ciccotta Luigi » 79,10 »
42. Pezzoli Agostino » 79,03 »
43. Tovagliari Celso » 79 — »
44. Gaetani Leonida » 78,94 »
45. Bitetti Giuseppe » 78,79 »
46. Conte Luigi » 78,60 »
47. Importuno Luigi » 78,50 »
48. Zuanni Federico » 78,42 »
49. Baraldi Dario » 78,24 »
50. Bossolo Luigi » 77,97 »
51. Bodo Mario » 77,66 »
52. Spezia Roberto » 77,50 »
53. Di Palma Leucio » 76,93 »
54. Piva Erminio » 76,74 »
55. Teramo Antonio » 75,86 »
56. Di Pilla Giovannangelo » 75,55 »
57. Mantica Giuseppe » 75,20 »
58. Pattaro Giuseppe » 75,13 »
59. Volpe Michele » 75 — »
60. Giambitto Giuseppe » 74,77 »
61. Salvo Antonino » 74,50 »
62. Fisicaro Giovanni » 74,45 »
63. Quadri Luigi » 74,35 »
64. Grassi Attilio » 74,13 »
65. Boeri Sergio » 73,71 »
66. Conte Egidio » 73,52 »
67. Di Santo Angelo » 73,50 »
68. Bombieri Franco » 72,52 »
69. Galli Pietro » 72,04 »
70. Cappellini Alberto » 71,52 »
71. Pieschi Antonio » 70,64 »
72. Grimaldi Sisto Antonio » 70,02 »
73. Di Conza Beniamino » 69,55 »
74. Procaccini Pietro » 69,47 »
75. Lo Iacono Filippo » 69 — »
76. Mazzoni Giulio » 68,66 »
77. De Virgillis Vito » 68,50 »
78. Punzo Ciro » 68,16 »
79. Cacciotti Sergio » 67,58 »
80. Specchio Francesco » 67,24 »
81. De Carolis Michele » 67,14 »
82. Mosele Alessandro » 66,50 »
83. Greco Vincenzo » 65,37 »
84. Ferrarese Dino » 64,83 »
85. Di Pietro Alfio » 64,27 »
86. Ruggieri Angelantonio » 63,95 »
87. Bonasia Michele » 63,04 »
88. Bottrighi Luigi » 62,95 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1951

Il Ministro: SCELBA

(461)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di vice ragioniere geometra del genio militare riservato al personale statale di ruolo (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1950, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di vice ragioniere geometra del genio militare (gruppo *B*) riservato al personale statale di ruolo;

Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di vice ragioniere geometra del genio militare (gruppo *B*), indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1950, è costituita come appresso:

Presidente:

gen. di brigata in servizio permanente effettivo Benedetti Alfredo.

Membri:

direttore capo divisione, Pastore dott. Pasquale;

rag. geometra capo, Bruni-Rossi Bruno.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito Giotto dott. Valter.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario della Commissione stessa verrà corrisposto il trattamento di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1951
Registro Esercito n. 4, foglio n. 86. — TEMPESTA

(475)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Roverè della Luna

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Roverè della Luna ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto Commissariale 10 agosto 1950, n. 17688/III.a il dott. Larcher Mario ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Larcher Mario è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Roverè della Luna ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 16 gennaio 1951

Il Commissario del Governo: BISIA

(349)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Canzio Gallotti (20° graduato), Enrico Locatelli (21°) Mario Parolari (28°), Mario Daolio (32°), Cesare Preite (35°), Giuseppe Casale (37°), Ferdinando Azimonti (46°), Valentino d'Osualdo (49°), e Angelo Orlandi (55°), hanno rinunziato alla nomina per la sede consorziale di Cavaria;

Rilevato che i dottori Luigi Bolognini (60°), Matteo Rainisio (65°), Lino Capietti (67°), Giuseppe Gougoux (78°), sono successivamente decaduti dalla nomina per non aver assunto servizio entro il termine loro stabilito;

Visto che i dottori Guido Ferina, 80° graduato, Giovanni Ghezzi (82°), Lorenzo Borini (83°), e Giordano Mentasti (90°), hanno rinunciato anche essi alla stessa sede;

Considerato che il dott. Angelo Codara, 91° graduato, ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angelo Codara, domiciliato a Valbondione (provincia di Bergamo) è assegnato alla condotta medica consorziale di Cavaria con Premezzo, Oggiona Santo Stefano, Jerago con Orago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 15 gennaio 1951

Il prefetto: VINCENTI

(389)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio del 23 febbraio 1950, n. 40248, Div. 3/San., col quale venne bandito il concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti nei seguenti Comuni di questa Provincia: Basaluzzo, Camino, Casalnoceto, Gamalero, Ricaldone, Ponti, Terruggia, Villadeati, Villalvernia, e Voltaggio;

Visti i verbali e la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 1 e seguenti del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso specificato in premessa:

1. Traverso Nicoletta	punti	44,75	su 150
2. Nicoli Mercedes	»	38,25	»
3. Viriglio Alfonso	»	36,75	»
4. Barberis Pia	»	35,50	»
5. Cordier Lia	»	33,75	»
6. Orciari Lia Elsa	»	32,50	»
7. Robbiano Mario	»	32,25	»
8. Marucchi Domenico	»	29,50	»
9. Benzi Giorgio	»	29,00	»
10. Poggi Carolina	»	27,50	»
11. Tana Lucia	»	27,25	»
12. Servetti Carolina	»	26,00	»
13. Frutaz Ines	»	25,50	»
14. Bo Candido	»	23,75	»
15. Cattana Elsa	punti	23,25	su 150
16. Vertua Carlo	»	22,25	»
17. Foco Maria	»	21,05	»
18. Daroda Ernesto	»	21,00	»
19. Boccassi Giulio	»	21,00	»
20. Trotti Pier Gianni	»	20,75	»
21. Confienza Giuseppina	»	19,75	»
22. Cerilli Gabriella	»	18,00	»
23. Marucchi Luigi	»	17,75	»
24. Giordano Mario	»	15,55	»
25. Buffa Sebastiano	»	15,50	»
26. Saglio Gian Piero	»	15,25	»
27. Lofano Michele	»	13,00	»
28. De Negri Laura	»	12,75	»
29. Porta Giuseppe	»	12,25	»
30. Arlandi Giovanni	»	12,25	»

Alessandria, addì 15 gennaio 1951

Il Prefetto

(386)

PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Con decreto n. 23892 Div. 3ª-San. del Prefetto di Vicenza è stata approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Vicenza al 1° giugno 1947:

1. Santinello Umberto	punti	127,50	su 150
2. Dal Lago Danilo	»	126,13	»
3. Dall'Ora Bernardo	»	125,60	»
4. Segna Bruno	»	124,84	»
5. Rossi Emilio	»	124,61	»
6. De Toni Albino	»	124,50	»
7. Baiesi Giuseppe	»	122,56	»
8. Griffani Pietro	»	122,13	»
9. De Veszelka Alberto	»	117,01	»
10. Ferrante Virginio	»	115,01	»
11. Parisotto Rinaldo	»	113,75	»
12. Costanzo Raffaele	»	111,65	»
13. Galuppo Pietro	»	111,40	»
14. Valentini Antonio	»	103,27	»
15. Masi Felice	»	102,23	»
16. Martini Mario	»	101,33	»
17. Cinquetti Ernesto	»	97,53	»
18. Cristoferi Italo	»	96,32	»
19. Flangini Renato	»	95,08	»
20. Malachini Giuseppe	»	94,95	»
21. Colonna Cornelio	»	94,35	»
22. Zanetto Arnaldo	»	93,86	»
23. Mezzabotta Lando	»	92,07	»
24. Bunicci Nivio	»	90,66	»
25. Cavedon Francesco	»	90,61	»
26. Soldaini Ettore	»	90,48	»
27. Dalla Pellegrina Cristoforo	»	90,30	»
28. Zamboni Giuseppe	»	86,08	»
29. Posocco Mario	»	85,67	»
30. Calcinardi Carlo	»	85,65	»
31. Jometti Renzo	»	83,71	»
32. Visentin Giuseppe	»	82,80	»
33. Tria Giuseppe	»	81,47	»
34. De Nardi Guerrino	»	81,18	»
35. Dovigo Tarquinio	»	85,56	»
36. Marini Gio. Maria	»	79,97	»
37. Fagnani Carlo	»	79,82	»
38. Bortoli Ottavio	»	78,87	»
39. Ferrari Giuseppe	»	78,47	»
40. Fiasentin Enzo	»	76,17	»
41. Tramonte Salvatore	»	73,55	»
42. Ghezzi Pietro	»	73,05	»
43. Bernardi Carlo	»	71,85	»
44. Masetto Giovanni	»	69,76	»
45. Resenterra Giuseppe	»	69,65	»
46. Pasini Diomede	»	68,65	»
47. Celebron Giuseppe	»	61,84	»
48. Cordioli Gino	»	56,92	»

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Vicenza al 1° giugno 1947;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso in seduta del 25 ottobre 1950;
Visto il proprio decreto di pari numero e data che approva detta graduatoria;
Viste le domande dei concorrenti con la indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco segnate:
1) Santinello Umberto: consorzio veterinario di Quinto Vicentino;
2) Dal Lago Danilo: consorzio veterinario di Schio;
3) Dall'Ora Bernardo: consorzio veterinario di Montecchio Maggiore;
4) Segna Bruno: consorzio veterinario di Barbarano Vicentino;
5) Rossi Emilio: consorzio veterinario di Marostica;
6) De Toni Albino: consorzio veterinario di Dueville;
7) Baiesi Giuseppe: consorzio veterinario di Malo.

Vicenza, addì 9 dicembre 1950

Il prefetto: DAL CORTIVO

(257)

PREFETTURA DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto prefettizio 10 aprile 1950, n. 13137, con il quale veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto 30 settembre 1950, numero 20495.2/11596 Dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visti gli atti relativi alla predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Moriello Angela	punti	51,00	su 100
2. Mori Ilva	»	50,42	»
3. Russo Orsola	»	50,30	»
4. Farina Rosa	»	49,87	»
5. Rombolà Teresa	»	47,79 ½	»
6. Morgera Elvira	»	46,80	»
7. Liguori Maria	»	45,65	»
8. Piatesi Luciana	»	45,45	»
9. De Filippo Filomena	»	44,94	»
10. Errichiello Giovina	»	44,65	»
11. Urciuoli Caterina	»	43,55	»
12. Rusconi Flora	»	43,50	»
13. Parrella Nicolina, coniugata con 1 figlio	punti	43,00	su 150
14. Vinicolo Gerarda	»	43,00	»
15. Morgera Anna	»	42,17	»
16. Di Blasio Immacolata	»	41,31	»
17. De Rosa Giustina	»	41,27	»
18. Musella Giuseppina	»	41,00	»
19. Vernillo Serafina	»	40,50	»
20. Danieli Adelaide, coniugata con 2 figli	»	40,25	»
21. Varvo Anna	»	40,25	»
22. Zuppardo Delia	»	40,00	»
23. Morotti Lea	»	39,70	»
24. Fiorillo Maddalena, coniugata con 2 figli	»	38,00	»
25. Pisano Paleria Pasqualina	»	38,00	»
26. Menghini Annunziata	»	37,90	»
27. Picchio Gigliola	»	37,32	»
28. Alagna Antonietta	»	37,12 ½	»
29. Farina Assunta, coniugata	»	37,05	»
30. Giannasi Domenica	»	37,05	»
31. Palmonari Erminia	»	36,00	»
32. Abati Maria	»	35,55	»
33. Pomponio Giulia	»	35,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 16 gennaio 1951

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il precedente decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta;
Viste le domande delle candidate nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascuna indicata:

Moriello Angela: San Prisco;
Mori Ilva: Caserta (frazioni Tuoro e Casolla);
Russo Orsola: Lusciano;
Farina Rosa: Valle di Maddaloni;
Rombolà Teresa: Carinola (frazione Casanova);
Morgera Elvira: Consorzio Pastorano e Camigliano;
Piatesi Luciana: Capriati al Volturno;
De Filippo Filomena: San Marcellino;
Urciuoli Caterina: Carinola (frazione Casale);
Rusconi Flora: Cesa;
Parrella Nicolina: Grazzanise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 16 gennaio 1951

Il Prefetto

(387)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.